

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
3003 Berna

Revisione parziale dell'Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Gentili Signore,

Egregi Signori,

con lettera del 1. luglio 2013 abbiamo ricevuto la proposta di revisione parziale dell'Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc, RS 813.12). Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

La presente revisione si rende necessaria con l'entrata in vigore a livello europeo del Regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Regolamento [UE] n 528/2012) e all'abrogazione della direttiva 98/8/CE. Sarà anche necessario rivedere l'intesa relativa al reciproco riconoscimento (Mutual Recognition Agreement, MRA) basata sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).

Presa di posizione – Aspetti generali

Nel suo complesso, il Consiglio di Stato saluta positivamente la proposta di revisione. Con la modifica parziale proposta, l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica intende recepire il Regolamento europeo sui Biocidi (RPB). Questa armonizzazione al diritto europeo ha il chiaro scopo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio ed è da considerarsi in maniera positiva.

Il maggiore cambiamento consiste nella regolamentazione degli articoli trattati con biocidi che fin'ora erano esclusi da questa legislazione. L'utilizzo scorretto di articoli trattati può avere effetti negativi sulla salute dell'utente o sull'ambiente (suolo, acqua). Per esempio, quantità rilevanti di sostanze attive possono liberarsi dai materiali di costruzione contenenti biocidi (p.es. pitture) e alterare la qualità dei corsi d'acqua. Per questo motivo riteniamo che gli articoli 41-43 e 47 dovrebbero essere applicabili anche agli articoli trattati, almeno quando non esistono già regolamentazioni settoriali che regolino questi aspetti come quelli dell'allegato 2.4 ORRPChim relativi al legno trattato. Sarebbe auspicabile inserire al Capitolo 3 della presente revisione, analogamente a quanto fatto nel Capitolo 6 per l'impiego di Biocidi, un riferimento alle limitazioni specifiche. Da ultimo sarebbe auspicabile che quanto riferito nell'art. 50 riguardo alla pubblicità dei prodotti biocidi sia applicabile anche agli articoli trattati.

Presa di posizione – Tematiche specifiche

Art. 7, Tipi di omologazione

Proposta:

Per ogni tipo di omologazione secondo l'art. 7 sarebbe auspicabile definire un'abbreviazione univoca

Motivazione:

Solo per le omologazioni già esistenti è prevista un'abbreviazione mentre per le altre omologazioni e per il riconoscimento non è invece stata prevista nessuna abbreviazione. Considerando la aumentata complessità della materia e per evitare incomprensioni sarebbe auspicabile potere riconoscere il tipo di omologazione dalla sigla con cui questa è classificata. L'utilizzo di abbreviazioni per le omologazioni svizzere permetterebbe inoltre di distinguerle da quelle estere in maniera più immediata.

Art. 13d, Biocidi di una famiglia di biocidi

Proposta:

Eliminazione del cpv. 3

Motivazione:

Anche prodotti con variazioni minime della composizione devono essere annunciati all'organo di notifica poiché gli stessi vengono immessi sul mercato con uno specifico nome commerciale. In assenza dell'annuncio, la rintracciabilità del prodotto non può essere garantita venendo a mancare la possibilità per il consumatore e per gli organi di controllo di verificarne la conformità.

Art. 38, Etichettatura

Proposta:

Complemento all'Art. 38 cpv. 2 lett. b num. 1:

1. nell'OPChim (RS 813.11) si parla di fabbricante, nella presente Ordinanza si intende il titolare dell'omologazione

Motivazione:

Il complemento è necessario per evitare che si legga il titolare del prodotto e non dell'omologazione.

Art. 43, Fornitura

Proposta:

Riformulazione dell'Art. 43 cpv. 1 lett. c:

- c. gli allegati corrispondenti dell'ORRPChim

Motivazione:

Oltre all'allegato 1.10 della ORRPChim alla fornitura di biocidi si applicano altri allegati della stessa Ordinanza (p.es allegato 2.4 cifra 1.3). L'indicazione di un singolo allegato potrebbe portare alla falsa conclusione che gli altri allegati della ORRPChim non si applicano ai biocidi.

Art. 47, Restrizioni di impiego

Proposta:

Riformulazione:

... per i biocidi si applicano le restrizioni di impiego dettate dalla ORRPChim e in particolare quelle elencate nell'allegato 2.4

Motivazione:

Oltre alle restrizioni indicate nell'allegato 2.4 vi sono ulteriori limitazioni di impiego per altri tipi di biocida e contenute in altri allegati della ORRPChim.

Allegato 11, Modifica del diritto vigente

Proposta

Per quanto riguarda gli emolumenti applicabili per l'omologazione di prodotti biocidi sarebbe auspicabile applicare il sistema europeo che prevede sconti del 30% per le micro imprese, del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

Motivazione:

Molti commercianti ticinesi importano prodotti destinati al mercato italofono (e quindi con indicazioni solo in italiano) che vengono immessi solo sul mercato ticinese. Queste imprese spesso non hanno l'infrastruttura necessaria per rietichettare i prodotti in modo da renderli adeguati al resto del mercato svizzero. L'emolumento previsto per il riconoscimento di una omologazione Europea risulta quindi essere sproporzionato per il mercato della Svizzera Italiana.

Restiamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione dell'ambiente